Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 21 APRILE 2017, N. 19212: le fotografie come mezzo di prova.

«…le fotografie raffiguranti il mezzo nella piazza cittadina utilizzata come discarica di materiali edili, annoverabili a pieno titolo fra i documenti secondo la previsione dell'art.234 cod. proc. pen., possono valere come mezzo di prova, liberamente valutabile dal giudice di merito e quindi, in correlazione eventuale con altre circostanze ed elementi di riscontro, contribuire legittimamente, a seguito di opportuno vaglio del loro valore probatorio, alla formazione del convincimento del giudicante»

«Quel che rileva è non già la stampigliatura di una data sulle fotografie, elemento che ben può mancare come accaduto nel caso in esame, bensì la data dell'accertamento dichiarata dai verbalizzanti. »

È stata, quindi, ritenuta priva di fondamento la contestazione relativa alla mancanza di genuinità della prova, articolata in termini meramente astratti in virtù della teorica possibilità di manipolare la stampa del materiale fotografico, posto che è la provenienza del documento dal Corpo forestale dello Stato a conferire ad esso, al pari di ogni altro documento redatto dagli operatori del nucleo investigativo, valore probatorio.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

19212-17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. SILVIO AMORESANO	Presidente	Sent. 1021
Dott. DONATELLA GALTERIO	Consigliere rel	UP 16/3/2017
Dott. LUCA RAMACCI	Consigliere	R.G.N. 33996/16
Dott. ELISABETTA ROSI	Consigliere	
Dott. CLAUDIO CERRONI	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

COVACIU NICOLAE, nato in Romania il 27.5.1971

avverso la sentenza in data 29.2.2016 del Tribunale di L'Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola Filippi che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 29.2.2016 il Tribunale di L'Aquila ha condannato Nicolae Covaciu alla pena di € 15.000 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all'art.256, comma 2 d. lgs 152/2006 per aver abbandonato in una pubblica piazza del centro urbano dell'Aquila materiali, qualificabili come rifiuti non pericolosi provenienti da attività di demolizione edilizia scaricandoli dal camion di cui era alla guida. Avverso la suddetta pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi. Lamenta con il primo motivo l'inutilizzabilità delle risultanze probatorie costituite da materiale fotografico acquisito a mezzo di foto-trappola nascosta in loco dalle forze

dell'ordine in quanto le stesse non recavano la data del fatto né alcuna garanzia di genuinità della prova che poteva essere manipolata dagli operatori. Con il secondo motivo contesta la mancata segnalazione in loco della presenza del dispositivo fotografico e la mancanza di garanzia del materiale estrapolato a discrezione degli operatori, fuori dal contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si risolve per entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente attenendo ambedue all'asserita violazione di norme applicate nell'accertamento probatorio, in una serie di censure in fatto inammissibili in sede di legittimità, comportando l'inappellabilità della sentenza gli stessi limiti imposti al giudizio ordinario innanzi a questa Corte cui il ricorrente deve uniformarsi nella sostanza e nella forma.

Non potendo pertanto essere prese in esame le contestazioni relative alla data stampigliata sulla documentazione fotografica o sui tempi impiegati dal furgone per effettuare la manovra e per scaricare i rifiuti trattandosi di altrettanti accertamenti di merito, deve comunque rilevarsi che le fotografie raffiguranti il mezzo nella piazza cittadina utilizzata come discarica di materiali edili, annoverabili a pieno titolo fra i documenti secondo la previsione dell'art.234 cod. proc. pen., possono valere come mezzo di prova, liberamente valutabile dal giudice di merito e quindi, in correlazione eventuale con altre circostanze ed elementi di riscontro, contribuire legittimamente, a seguito di opportuno vaglio del loro valore probatorio, alla formazione del convincimento del giudicante (Sez. 3, n. 11116 del 15/06/1999 - dep. 29/09/1999, Finocchiaro F, Rv. 214457; Sez. 4, n. 16902 del 04/02/2004 - dep. 09/04/2004, Pantaleo, Rv. 228043). In questo caso trattandosi di fotografie scattate da un apparecchio automatico installato sul posto ed opportunamente regolato, il loro valore probatorio discende dall'attendibilità della deposizione di chi ha effettuato gli accertamenti avvalendosi non solo della sua percezione visiva ma altresì del supporto fotografico. Quel che rileva è non già la stampigliatura di una data sulle fotografie, elemento che ben può mancare come accaduto nel caso in esame, bensì la data dell'accertamento dichiarata dai verbalizzanti. Priva di fondamento è conseguentemente la contestazione relativa alla mancanza di genuinità della prova, articolata in termini meramente astratti in virtù della teorica possibilità di manipolare la stampa del materiale fotografico, posto che è la provenienza del documento dal Corpo Forestale dello Stato a conferire ad esso, al pari di ogni altro documento redatto dagli operatori del nucleo investigativo, valore probatorio.

Immune da censure risulta pertanto la sentenza impugnata che ha posto a fondamento del verdetto di colpevolezza la deposizione dell'ispettore del Corpo Forestale che ha accertato, attraverso le fotografie, la presenza nella piazza cittadina del furgone carico di rifiuti edili e dopo qualche minuto il suo allontanamento privo del carico, unitamente alle dichiarazioni del teste Vasile, ex dipendente dell'imputato, che ha confermato di essersi recato insieme al datore di lavoro alla guida del camion nella piazza in questione il giorno indicato nella contestazione, ancorchè abbia negato la sussistenza delle operazioni di scarico: non sussistendo un'interferenza né fattuale né logica tra la presenza dell'imputato sul posto e la condotta da costui posta in essere in quello specifico frangente deve ritenersi legittima la valutazione frazionata della deposizione proveniente dal teste a discarico.

Non sussistendo pertanto i presupposti per invocare l'intervento di questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 16.3.2017

Il Consigliere estensore
Donatella Galterio

Il Presidente
Silvio Amoresano

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 21 APR 2017
IL CANCELLIERE
Luana Luciani